

NUMERO 32 25 LUGLIO 2019

### INDICE:

- Enpaf riepilogo iniziative in corso
- Ricetta Elettronica Veterinaria: invito al rispetto della normativa NEW
- > Distributori automatici nelle Farmacie NEW
- > <u>Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri regole transitorie per i soggetti</u> privi del registratore telematico <u>NEW</u>
- > Cartellini identificativi NEW
- Pubblicata sulla G.U. del 29/06/2019 la legge 58/2019 di conversione del DL 34/19 (coseddetto "Decreto Crescita") NEW
- > Indicazioni Ministero della Salute: definizione di medicinale veterinario NEW
- Master di II livello "Il farmacista del territorio, competenze e ruolo professionale" **NEW**
- > Bandi, concorsi e borse di studio BUR Emilia Romagna NEW
- > Consulta le notizie importanti dei precedenti settimanali
- Corsi Ecm disponibili

VUOI CONSULTARE O SCARICARE ORDINE-RE NEWS? LO PUOI FARE VISITANDO IL NOSTRO SITO <u>WWW.ORDINEFARMACISTI.RE.IT</u> E TROVERAI NELLA HOME PAGE IL NUMERO DELLA SETTIMANA IN CORSO. CLICCANDO A DESTRO NELLA HOME PAGE SULL'ICONA DEL SETTIMANALE POTRAI TROVARE I NUMERI PRECEDENTI.



### ENPAF 2019 Iniziative in Corso



#### **TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI EROGATE**

#### **SCADENZA INIZIATIVA**

Borse di Studio in favore dei Figli ed Orfani di Farmacisti

Dalla data di pubblicazione fino al 15 MAGGIO 2019

CONTRIBUTO una TANTUM in favore di Farmacisti TITOLARI o SOCI di FARMACIE RURALI in comuni o frazioni entro i 5.000 abitanti - ANNO 2019.

Decorrerà dal 10 Giugno e fino al 13 AGOSTO 2019

CONTRIBUTO per FARMACISTI Iscritti ad una SCUOLA di SPECIALIZZAZIONE del Settore Farmaceutico ANNO 2019

In corso fino ad <u>ESAURIMENTO</u> dello stanziamento

Interventi per favorire l'OCCUPAZIONE:

in favore di Titolari di Farmacia e Parafarmacia che assumono farmacisti di età non superiore a 30 anni o disoccupati con almeno 50 anni di età

Domande a partire da Settembre 2019 fino ad ESAURIMENTO dello stanziamento

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA
PENSIONATI ESERCENTI

Consente di chiedere la riduzione del contributo previdenziale nella misura del 33,33% o del 50%. In vigore dal 1 Gennaio 2019

Termine di decadenza il 30 Settembre dell'anno in cui si matura il requisito previsto



Welfare Integrativo
EMAPI:
COPERTURA SANITARIA
INTEGRATIVA

Garantisce una copertura sanitaria integrativa per

- ✓ gravi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi,
- ✓ la copertura in caso di invalidità permanente superiore al 66% da infortunio
- √ la copertura in caso di non autosufficienza
- √ (LTC Long Term Care)

Indennità di MATERNITÀ



- 1. L'indennità spetta alla professionista iscritta all'Enpaf per la tutela dei seguenti eventi:
- a. periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi la data effettiva del parto
- b. interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese
- c. adozione o affidamento del minore
- d. aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.
- 2. L'indennità spetta al padre libero professionista iscritto all'Enpaf per la tutela del periodo che sarebbe spettato alla madre libera professionista, comprendente i tre mesi successivi la data effettiva del parto o la parte residua, limitatamente ai seguenti casi:
- a. morte della madre;
- b. grave infermità della madre;
- c. abbandono da parte della madre;
- d. affidamento esclusivo del minore al padre;

Per maggiori dettagli si invita a consultare il Sito Istituzionale:

www.enpaf.it



### RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA: INVITO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA



FNOVI e FOFI hanno diramato una circolare congiunta nella quale richiamano l'attenzione sull'importanza del rispetto da parte dei farmacisti e dei medici veterinari delle disposizioni in materia di prescrizione, dispensazione e tracciabilità dei medicinali veterinari, con particolare riguardo all'obbligatorietà della REV.

A circa tre mesi dall'entrata in vigore della REV, le scriventi Federazioni hanno condiviso l'opportunità di richiamare l'attenzione sull'importanza di assicurare piena operatività alla stessa.

In tal senso, si invitano gli iscritti all'Albo sulla necessità di attenersi scrupolosamente, all'atto della prescrizione, della dispensazione e della somministrazione, inclusa la corretta conservazione in allevamenti o impianti, nonché alle regole previste dalla nuova normativa in materia di prescrizione e tracciabilità dei medicinali veterinari. Per quanto riguarda la vendita di medicinali veterinari al di fuori del canale farmacia, si rammenta che il D.Lgs. 193/2006 - nel riservare al farmacista, in farmacia e negli esercizi commerciali di cui al D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, la dispensazione al dettaglio dei medicinali veterinari - contempla esclusivamente la seguente ipotesi.

Ai sensi dell'art. 90 del citato Decreto, infatti, può essere effettuata anche in altri esercizi commerciali, purché non sia previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria, la vendita al dettaglio e all'ingrosso dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonché dei medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci di acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori.

In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 70 e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista e previa prescrizione medico veterinaria, i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi, ai titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati e custoditi professionalmente animali; le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati e nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medicoveterinaria (art. 70, comma 2, D.Lgs. 193/2006).

Nel caso di impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti (di seguito per brevità animali DPA), autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, un medico veterinario è responsabile della custodia e dell'utilizzazione delle stesse e della tenuta di un apposito registro di carico e scarico che può essere anche elettronico; lo stesso potrà individuare uno o più medici veterinari autorizzati ad operare in sua vece presso l'impianto di allevamento e custodia. I nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte devono essere indicati nella domanda di autorizzazione alla quale deve essere allegata dichiarazione scritta di accettazione da parte degli stessi con l'indicazione delle ulteriori strutture presso le quali risultano eventualmente responsabili delle stesse mansioni. Il medico veterinario responsabile ed i suoi sostituti non possono svolgere altresì incarichi di dipendenza o collaborazione presso enti o strutture pubbliche, aziende farmaceutiche, grossisti o mangimifici. La somministrazione agli animali dei medicinali veterinari costituenti le scorte deve avvenire nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dall'articolo 79 del D.Lgs 193/06 e dall'articolo 15 del D.Lgs. 158/2006.

Non possono formare oggetto delle scorte i medicinali veterinari contenenti antibatterici e chemioterapici da somministrarsi attraverso gli alimenti liquidi o solidi, fatta salva la detenzione di quantitativi ridotti di tali medicinali, commisurati alle necessità dell'allevamento, sufficiente per un periodo non superiore a sette giorni, da utilizzare in situazioni che richiedano un pronto intervento terapeutico (art. 81 D.Lgs. 193/2006). Le scorte di medicinali veterinari nelle strutture autorizzate all'esercizio dell'attività professionale veterinaria per animali non destinati alla produzione di alimenti per l'uomo (di seguito per brevità animali non DPA) sono tenute sotto la responsabilità del direttore sanitario della struttura. Gli stabilimenti utilizzatori possono detenere medicinali veterinari nelle tipologie e nei limiti strettamente necessari alla esecuzione delle sperimentazioni autorizzate. La detenzione e l'impiego di detti medicinali veterinari ricade sotto la diretta responsabilità del medico veterinario responsabile delle sperimentazioni (art. 84, comma 1, D.Lgs. 193/2006).

Si rammenta, inoltre, che vi sono impianti in cui vengono curati professionalmente animali (previsti dall'art. 65 del D.Lgs. 193/2006), cioè le strutture veterinarie, che possono approvvigionarsi di farmaci classificati come ospedalieri o prescrivibili esclusivamente dallo specialista, da somministrarsi esclusivamente agli animali non DPA, tranne che antibatterici.

Per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dalle suddette strutture veterinarie, i medici veterinari possono utilizzare i medicinali veterinari prelevati dalla scorta presente nella struttura; il direttore sanitario della struttura tiene l'elenco aggiornato dei medici veterinari che possono utilizzare la scorta dei medicinali, esibendolo su richiesta delle autorità di controllo.

Il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta (ma, nel caso di animali DPA, solo quelle da lui già utilizzate), allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 79 del D.Lgs 193/06 e dall'articolo 15 del D.Lgs. 158/2006.

Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 84 e dall'articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate (art 84, comma 3, D.Lgs. 193/2006 così modificato dal D.L. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L 189/2012).

Il medico veterinario nella pratica, a seguito della modifica normativa operata con il suddetto D.L. 158/2012, si trova nella seguente condizione:

in caso di animali che producono alimenti per l'uomo, può consegnare (cedere) al proprietario confezioni già aperte a seguito di inizio terapia su animali presenti nell'allevamento, scaricandoli dalla propria scorta (senza fare alcuna ulteriore prescrizione). Nel caso in cui la terapia necessiti di ulteriori confezioni oltre a quella ceduta, il medico veterinario avrà cura di stilare una nuova ricetta veterinaria con cui il proprietario/allevatore detentore potrà recarsi in farmacia o dal grossista autorizzato alla vendita diretta;

diversamente, nel caso di animali che non producono alimenti per l'uomo, il medico veterinario può consegnare (cedere) anche confezioni integre di medicinale veterinario per la terapia dell'animale.

Dato che non si tratta di una vendita di farmaco, tale cessione si configura per il medico veterinario nell'ambito di una prestazione professionale sulla quale viene applicata un'aliquota IVA al 22%.

La cessione inoltre non può essere fatta con un medicinale umano ma esclusivamente con uno veterinario. Il medico veterinario che svolge la propria attività professionale anche al di fuori di una struttura autorizzata all'esercizio dell'attività professionale veterinaria può munirsi di scorte proprie di medicinali veterinari, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario della ASL. In tal caso, vale quanto sopra indicato in merito alla possibilità per il veterinario di cedere all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta (art. 85 D.Lgs. 193/2006).

Infine, si rammenta che il Medico Veterinario ha la possibilità, in assenza del medicinale veterinario, di ricorrere all'uso in deroga e di prescrivere altra tipologia di farmaco facendo ricorso alla cosiddetta "cascata" prevista dagli artt. 10 e 11 del citato D.Lgs. 193/2006.

Le Federazioni hanno chiesto al Ministero della Salute alcuni chiarimenti in merito, che sono pervenuti con nota DGSAF prot. 0019338-P-15/07/2019 (cfr. all. 1), nella quale il Dicastero ha precisato tra l'altro che "una preparazione galenica magistrale per uso veterinario possa essere oggetto di scorta e considerato che per la prescrizione di un medicinale galenico è necessario indicare il destinatario della terapia, si ritiene che la soluzione più appropriata sia l'utilizzo di una ricetta non ripetibile per scorta della struttura, in cui sia indicato il nominativo del destinatario della terapia. In sintesi la ricetta deve essere per scorta, perché i medicinali uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura e quelli prescrivibili solo da uno specialista, ai sensi dei suddetti articoli possono essere ceduti solamente alle strutture veterinarie e deve essere nominale perché i prodotti galenici sono prescritti esclusivamente a specifico paziente. Si evidenzia inoltre che l'utilizzo di medicinali anche se galenici ma derivanti da medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura è consentito esclusivamente nei modi e nelle sedi indicate dal comma 6 art. 84 del D.lgs 193/2006 e pertanto non è consentito il trattamento domiciliare". Per quanto concerne, infine, la sostituzione del farmaco così come previsto dall'art. 78 del D.Lgs. 193/2006 si riportano di seguito le indicazioni come da nota esplicativa 0011024-19/04/2019-DGSAF-MDS-P inviata dal Ministero della Salute (confronta circolare FOFI n. 11493 del 23 aprile u.s.) . "L'art. 78 del decreto - Modalità per la dispensazione dei medicinali veterinari in caso di terapia d'urgenza - identifica due diverse fattispecie nell'ambito delle quali il farmacista può valutare l'opportunità di sostituzione del solo medicinale veterinario: Il farmacista responsabile della vendita diretta può suggerire e consegnare un medicinale veterinario generico, avente denominazione diversa rispetto a quello prescritto, purché sia più conveniente da un punto di vista

economico per l'acquirente. Deve essere garantita l'identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione.

Il farmacista responsabile della vendita diretta, nel caso in cui sussista l'urgenza di inizio della terapia, se il medicinale veterinario prescritto non è immediatamente disponibile, può consegnare un medicinale veterinario corrispondente purché analogo a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione. L'assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi mediante apposita comunicazione del medico veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista. In pratica, il primo comma permette al farmacista di valutare la possibilità di effettuare la sostituzione dei medicinali veterinari prescritti con medicinali veterinari generici, solo per ragioni di convenienza economica. In tal caso non è necessario che il veterinario autorizzi la sostituzione. Il secondo comma invece, prevede un tipo di sostituzione che deve essere autorizzata dal medico veterinario e regolarizzata dallo stesso, attraverso le modalità previste dal sistema di cui fa parte la ricetta elettronica, entro 5 giorni lavorativi".

A tal proposito, appare necessario evidenziare che deve essere garantita l'identità della specie animale che non può essere modificata. Pertanto, senza l'assenso del medico veterinario, il quale può essere sentito preventivamente e che in seguito regolarizzerà la sostituzione entro 5 giorni, un medicinale veterinario non può essere sostituito con uno umano anche a parità di composizione quali-quantitativa, eccipienti e dosaggio. A tal fine è stato recentemente inserito il numero telefonico del medico veterinario sulla ricetta elettronica. FOFI e FNOVI si riservano di fornire le ulteriori indicazioni operative che dovessero pervenire dal Ministero della Salute e, comunque, qualsiasi aggiornamento alla disciplina in questione. Clicca qui per scaricare la circolare completa.

### DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELLE FARMACIE

Il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti ha predisposto un riepilogo informativo sui "DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN FARMACIA" al fine di rispondere ai quesiti posti da alcune Farmacie sulle corrette modalità di utilizzo dei distributori automatici che possono essere installati all'esterno della Farmacia.

Tale modalità presentata nella nota allegata è stata concordata e visionata dall'Ufficio Farmaceutico dell'Azienda USL Dr.ssa Iori Elisa.

La vendita di prodotti al dettaglio (sia alimentari che non alimentari) può essere effettuata a mezzo di apparecchi (distributori automatici) installati presso attività commerciali già in esercizio, quindi anche nelle farmacie, oppure attraverso l'allestimento di spazi dedicati esclusivamente a tali distributori.

La normativa che disciplina i distributori automatici è contenuta negli artt. 5 e 17 del D. Lgs. 114/1998 nonché, eventualmente, nelle relative disposizioni regionali e nei regolamenti comunali.

Non si applica, tuttavia, ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici.

#### Requisiti per l'esercizio dell'attività

La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 114/1998, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

#### Comunicazione al comune

Per svolgere l'attività, la farmacia deve presentare **Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP** come previsto dall'articolo 19 della <u>Legge 07/08/1990, n. 241</u>. La Segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata solo per **avviare l'attività di distribuzione degli apparecchi**. Sui siti web dei comuni sono indicate le modalità (anche on line) di trasmissione della comunicazione.

La vendita con apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad uso esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni dell'apertura di un **esercizio di vicinato** (articolo 17 del <u>Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114</u>), con modulistica differente.

L'attività può essere iniziata trascorsi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Copia della S.C.I.A., corredata degli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, deve essere presentata al Registro delle Imprese della CCIAA entro 30 giorni successivi all'effettivo verificarsi del fatto (inizio attività).

#### Quali prodotti possono essere inseriti all'interno dei distributori automatici

Sulla base delle disposizioni vigenti, è vietata la dispensazione dei **medicinali** attraverso distributori automatici, ovunque collocati. L'articolo 122 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), infatti, stabilisce espressamente che "la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima."

Attualmente, infatti, le modalità previste e regolate dalla legge – e pertanto consentite – di cessione al pubblico di SOP e OTC sono la dispensazione al "banco" e il commercio elettronico, quest'ultimo disciplinato con rigore e dettagli dall'art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006, aggiunto dal D.Lgs. 17/2014.

Quindi, la distribuzione di OTC e SOP mediante un distributore automatico è in principio illecita.

La dispensazione di medicinali attraverso distributori automatici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 51,65 ad € 516,46, sempre che la condotta non integri gli estremi di un reato (art. 348 c.p. - esercizio abusivo della professione; art. 443 c.p. – commercio o somministrazione di medicinali guasti).

Per quel che riguarda, invece i **prodotti parafarmaceutici, questi possono essere inseriti all'interno dei distributori.** 

#### **Approfondimento**

L'11 marzo 2019, il ministero della Salute ha emanato una nota in risposta ad una richiesta di parere formulata da Federfarma in relazione a talune modalità di vendita e dispensazione al pubblico di medicinali Sop, che includono l'uso di distributori automatici. Il ministero ha preso una posizione molto restrittiva sul punto, fornendo un'interpretazione rigorosa della normativa applicabile. Il ministero ha ritenuto che l'attività in questione sia illegittima in quanto si configura come vendita di medicinali al di fuori dei canali autorizzati, in violazione dell'articolo 122 del regio decreto n. 1265/1934, in base al quale "la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima" (oggi anche nelle parafarmacie ai sensi del D.L. n. 223/2006).

## TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI – REGOLE TRANSITORIE PER I SOGGETTI PRIVI DEL REGISTRATORE TELEMATICO

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n.15/E del 29/06/2019, ha precisato che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi telematicamente entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, come stabilita dal DL 34/2019 convertito con la L.58/2019. Tale decreto prevede, tra l'altro, che nel promo semestre di vigenza dell'obbligo (decorrente dal 1°uglio 2019, e fino al 31/12/2019, per i soggetti con volume di affari superiore a € 400.000 e dal 1 gennaio 2020 e fino al 30/06/2020, per gli altri soggetti) le sanzioni previste non si applichino in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

La suddetta circolare, inoltre, ha disposto, per la memorizzazione giornaliera dei corrispettivi, per i soggetti ancora privi del registratore telematico, l'utilizzo dei registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali, in ogni caso non oltre la scadenza del semestre previsto dal Decreto Crescita.

Con comunicato del 29 giugno u.s. (cfr all. 2), l'Agenzia delle Entrate ha dato conto dell'attivazione di un nuovo servizio web per memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi, in alternativa all'uso dei registratori di cassa telematici. Il servizio, disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, è utilizzabile, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone, nonché accessibile mediante le credenziali Spid, oppure i servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Dal punto di vista pratico, il soggetto Iva che effettua la cessione o prestazione deve verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all'operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico). Il documento, quindi, potrà essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest'ultimo è d'accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica.

Con successivo provvedimento del 4 luglio u.s. (all. 3), l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni per l'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio previsto dal Decreto crescita, con riferimento agli operatori che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico ed approvato le specifiche tecniche per l'invio dei dati....(segue...)

Clicca qui per scaricare la circolare completa dei vari allegati

### CARTELLINI IDENTIFICATIVI

Con riferimento ai dati identificativi da riportare sul cartellino di riconoscimento, il Garante per la Privacy, con nota del 10.4.2019, pervenuta alla scrivente Federazione in data 4.7.2019 (cfr. all. 1), ha fornito alcuni chiarimenti.

In via preliminare, si ricorda che, in virtù dell'art 7 del Codice Deontologico, al fine di garantire la propria identificabilità, il farmacista ha il dovere di indossare contemporaneamente il camice bianco con il distintivo professionale e un cartellino di riconoscimento che rechi elementi identificativi.

In proposito, si segnala che il Garante, "alla luce del pubblico interesse connesso all'esercizio dell'attività svolta da coloro che operano in qualità di farmacista (dispensazione e fornitura di farmaci, preparazione di medicinali, valutazione dell'appropriatezza terapeutica, attività di consulenza)," ritiene "che, in termini generali, sussistano specifiche esigenze di personalizzazione ed umanizzazione del servizio reso dal farmacista, nonché di identificazione di coloro che operano in qualità di farmacista rispetto ad altre figure professionali che operano all'interno delle farmacie."

Tuttavia, l'Autorità ha ulteriormente specificato che "il titolare del trattamento (ndr leggasi il datore di lavoro) dovrà altresì tenere in considerazione, in un'ottica di bilanciamento degli interessi, la necessità di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza dei farmacisti stessi, qualora si riscontrino concrete situazioni di rischio o di pericolo, tenuto conto del contesto in cui l'esposizione di dati identificativi sarebbe effettuata (fattori ambientali, particolari orari di servizio, etc.)."

In merito, si osserva, quindi, che - ferme restando le modalità generali stabilite dal Consiglio direttivo dell'Ordine territorialmente competente - ciascun titolare del trattamento potrà individuare gli elementi identificativi che saranno apposti sul cartellino nella singola farmacia, previa adeguata motivazione in ragione delle possibili concrete situazioni di rischio riscontrate da comunicare all'Ordine stesso.

Clicca qui per scaricare la circolare completa.

## PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 29/06/2019 LA LEGGE N.58/2019 DI CONVERSIONE DEL DL 34/19 (COSIDDETTO "DECRETO CRESCITA")

Si informa che è stata pubblicata sul supplemento ordinario n.26/L alla G.U. n.151 del 29/06/2019, la legge 28/06/2019, n.58 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30/04/2019, n.34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" unitamente al testo coordinato del DL 30/04/2019, n.34 – cosiddetto "Decreto Crescita".

Il DL 34/19 ha introdotto numerose novità riguardanti le prossime scadenze fiscali e contiene numerose misure di incentivazione oltrechè novità normative per le imprese Clicca qui per scaricare la circolare completa.

### INDICAZIONI MINISTERO DELLA SALUTE: DEFINIZIONE DI MEDICINALE VETERINARIO

Si informa che l'11 luglio u.s. è pervenuta a questa Federazione una nota del Ministero della salute (cfr. all.1), in cui vengono fornite indicazioni utili per facilitare l'applicazione della normativa vigente in materia di medicinali veterinari, con particolare attenzione alla definizione degli stessi.

La nota del Dicastero si basa sulle disposizioni del codice comunitario dei medicinali veterinari (D.Lgs. n. 193/2006) e sottolinea che i prodotti presentati per il trattamento o la prevenzione di malattie o che hanno tale funzione devono essere autorizzati dal decreto n. 193/2006.

Il decreto definisce medicinale veterinario:

- 1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali;
- 2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica.

Inoltre, nella nota è messo in evidenza come un prodotto non definito dall'art. 1 del suddetto decreto "non può proporre indicazioni veterinarie né può 'dare l'impressione' di essere medicinale veterinario tramite il confezionamento esterno o attraverso immagini che mostrano un effetto terapeutico o profilattico".

In proposito, per aiutare gli operatori del settore ad individuare se i prodotti pubblicizzati sul web o comunque presenti su canali distributivi con dubbie caratteristiche siano o meno medicinale veterinario, il Ministero ha fornito 3 tabelle:

- -TABELLA A, che contiene esempi di termini che sono normalmente associati ai medicinali e che rientrano nella definizione di cui alll'art.1 del D.Lgs. n. 193/2006 che non devono comparire nelle etichette dei prodotti non medicinali;
- -TABELLA B, è un elenco di funzioni che sottintendono un effetto terapeutico e rientrano nella definizione di cui all'art. 1 del D.L.gs. n. 193/2006;
- -TABELLA C, esempi di principi farmacologicamente attivi.
- Il Dicastero, infine, specifica che gli elenchi contenuti nelle tabelle non sono esaustivi e che è "importante guardare l'intera presentazione del prodotto per determinare se le parole e le immagini utilizzate lo fanno sembrare un medicinale veterinario. In alcuni casi può anche essere il posizionamento di una parola o frase accanto a testo o diagramma che può indurre a pensare che quel prodotto sia un medicinale veterinario.

In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di medicinale veterinario e nella definizione di un prodotto non disciplinato, si applicano le disposizioni del decreto".

Clicca qui per scaricare la circolare completa

### MASTER DI II LIVELLO "IL FARMACISTA DEL TERRITORIO, COMPETENZE E RUOLO PROFESSIONALE"

Informiamo che l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Farmacia, Scienze del Farmaco – in collaborazione con l'Ordine dei Farmacisti di Bari Barletta Andria e Trani, ha pubblicato il bando di un Master di II livello dal titolo "il farmacista del territorio, competenze e ruolo professionale". La domanda di ammissione al Master devono essere inviate esclusivamente attraverso la procedura informatica entro il 10/09/2019.

Clicca qui per scaricare il bando.

### BANDI, CONCORSI E BORSE DI STUDIO BUR EMILIA ROMAGNA

Segnaliamo che nella pubblicazione n.198 del 19/06/2019 del B.U.R. si cercano le seguenti figure professionali

- n.3 borse di studio presso la Direzione Assistenza Farmaceutica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena clicca qui per scaricare l'avviso di selezione
- n.1 borsa di studio presso in Dipartimento Farmaceutico Interaziendale dell'Azienda Unità sanitaria di Modena clicca qui per scaircare l'avviso di selezione

Segnaliamo che nella pubblicazione n.177 del 05/06/2019 del B.U.R. si cercano le seguenti figure professionali:

- n.1 incarico di prestazione d'opera intellettuale presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi riservato a laureati in Chimica e tecnologia farmaceutiche esperti in produzione di radiofarmaci clicca qui per scaricare l'estratto;
- n.2 incarichi liberi professionali a laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche c/o Farmacie Ospedaliere Azienda USL di Ferrara: sedi di distribuzione diretta, Casa della Salute e/o strutture connesse all'USL di Ferrara clicca qui per scaricare l'avviso dell'incarico

Segnaliamo che nella pubblicazione n.231 del 17/07/2019 del B.U.R. è presente il seguente avviso:

- Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Farmacista della Disciplina Farmacia Ospedaliera per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna. Clicca qui per scaricare l'avviso dell'incarico

### CHIUSURA FERIE SEDE ORDINE FARMACISTI REGGIO EMILIA

Gli uffici della segreteria dell'Ordine dei Farmacisti chiuderanno per ferie dal 05/08/2019 al 16/08/2019 compresi. Gli altri giorni rispetteranno gli orari di ufficio che riepiloghiamo qui di seguito:

LUNEDI'/VENERDI' 10,00-13,00 14,30-16,30 pomeriggio solo su appuntamento MARTEDI'/GIOVEDI' 10,00 - 15,30 orario continuato MERCOLEDI' 10,00 - 13,00 14,30-16,30

### LETTURA DI ORDINERE NEWS – OTTENIMENTO CREDITI ECM

Nel ricordare a tutti gli iscritti che per completare l'obbligo formativo del triennio 2017/2019 è possibile ricorrere anche all'istituto dell'autoformazione nella misura massima del 20% dell'obbligo formativo triennale, e sulla scia della FOFI che ha deliberato che la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione – la rivista cartacea "IlFarmacista" e la relativa versione digitale www.ilfarmacistaonline.it consentano di acquisire un massimo di n.1 credito al mese, anche il Consiglio dell'Ordine nella seduta del 21/06/2019 ha deciso che la lettura del presente settimanale "OrdineRE News" farà ottenere a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta, 0,25 crediti ogni pubblicazione letta. Per inviare la richiesta è sufficiente scaricare la documentazione dal sito dell'Ordine seguendo il percorso Farmacista/ECM/Autocertificazioni oppure cliccando qui compilare l'autocertificazione ed inviarla all'Ordine tramite mail info@ordinefarmacisti.re.it, una volta all'anno elencando tutti i settimanali letti inserendo il numero dell'edizione e la data.

### COGEAPS: PERCHE' ISCRIVERSI E COSA SI PUO' FARE

Rammentando l'obbligatorietà dell'aggiornamento professionale, per tutti gli Co.Ge.A.P.S. operatori sanitari, come previsto da numerose disposizioni normative (D.Lgs.



502/1992, D.L. 138/2011, L. 148/2011 e DPR 137/2012 - che al comma 1, in particolare, prevede che "la violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare." - ed espressamente inserita nell'art. 11 del nuovo testo del Codice deontologico del farmacista) sensibilizziamo i nostri iscritti ad iscriversi sul sito del Cogeaps http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot . Il Cogeaps è la banca dati dei crediti ecm utile per il controllo dei crediti svolti e per verificare la propria situazione aggiornata in vista della conclusione del triennio 2017/2019.

COSA SI PUO' FARE SUL SITO COGEAPS? Dopo essersi logati sul sito del Cogeaps è possibile agire in modo passivo o in modo attivo. Elenchiamo di seguito le operazioni che potete svolgere:

#### PASSIVO (parte consultativa):

- Consultare la propria scheda anagrafica
- Visualizzare i corsi ecm a cui si è partecipato (SEZIONE PARTECIPAZIONE ECM)
- Ottenere un calcolo dei crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo completo di riduzioni dovute a varia natura – ESONERI-ESENZIONI-DOSSIER INDIVIDUALI-DOSSIER DI GRUPPO-RIDUZIONI DERIVANTI DAL TREINNIO PRECEDENTE (SEZIONE PARTECIPAZIONE ECM)
- Consultare il proprio Dossier di Gruppo (SEZIONE PARTECIPAZIONE ECM).
- Visualizzare le richieste di inserimenti o modifiche a loro richieste

#### **ATTIVO (parte interattiva e di inserimento):**

viene considerato come non soddisfatto.

INSERIRE UN DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE: il Dossier Formativo è rivolto a coloro che vogliono programmare il proprio percorso formativo esplicitando le proprie esigenze in base agli obiettivi formativi e vedersi riconosciuto, in caso di realizzazione di almeno il 70% del dossier programmato, un bonus di 10 crediti nel triennio in corso e ulteriori crediti nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il Dossier Formativo. Clicca qui per scaricare le istruzioni per costruire il proprio Dossier Formativo. Il Dossier Formativo Individuale e il Dossier di Gruppo sono compatibile ed esiste la possibilità di attivarli entrambi. Nel caso di esoneri o esenzioni per l'intero triennio i Dossier Formativi individuali o di Gruppo

- INSERIRE CREDITI MANCANTI: segnaliamo che il Cogeaps riceve, generalmente, entro 90 giorni dai provider i crediti relativi ai corsi completati, superati e rendicontati e in linea di massimo entro 60 giorni li inserisce e potrete vedere riconosciuti nel Vostro prospetto. Per vedersi riconosciuti i corsi Fad invece bisogna considerare che le tempistiche si dilungano in quanto i 90 giorni partono dalla data di scadenza del corso che quasi sempre non coincide con la data un cui il professionista ha concluso il corso. Dopo aver tenuto conto di questa premessa, in caso non vediate il corso svolto nel vostro prospetto e lasciando al Cogeaps tempo per l'inserimento, potete inserire voi i crediti mancanti.
- INSERIRE ESONERI DAI CREDITI ECM: sono esonerati dall'obbligo formativo ECM i professionisti sanitari che frequentano in Italia o all'estero corsi di formazione post-base annuali (laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di I e II livello). La misura dell'esonero è di 1 credito ogni 3 ore di frequenza dichiarata o autocertificata. L'esonero non può in alcun caso eccedere di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

  Clicca qui per scaricare l'autocertificazione per esonero
- <u>INSERIRE ESENZIONI DAI CREDITI ECM:</u> sono esentati dall'obbligo formativo ECM i professionisti sanitari che sospendono l'esercizio dell'attività professionale lavorativa. L'esenzione dà diritto alla riduzione dell'obbligo formativo nella misura di 4 crediti al mese. L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ogni 15 giorni continuativi di sospensione dall'attività professionale. L'esenzione non può in alcun caso eccedere di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

  <u>Clicca qui per scaricare l'autocertificazione per esenzione</u>
- <u>INSERIRE CREDITI DA AUTOAPPRENDIMENTO O AUTOFORMAZIONE:</u> per completare l'obbligo formativo si potrà fare ricorso anche all'istituto dell'autoformazione nella misura massima del 20% dell'obbligo formativo triennale.

Rientrano nell'istituto dell'autoapprendimento le seguenti attività formative svolte dai farmacisti:

- Partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione, dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società Scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario.
- Partecipazione ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti italiani e, in particolare, quelli realizzati dal Banco Farmaceutico o dall'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile
- Lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione e più precisamente, la rivista cartacea "IlFarmacista" e la relativa versione digitale <u>www.ilfarmacistaonline.it</u> che consentiranno di acquisire n.1 credito al mese
- Lettura settimanale dell'Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia che consentirà di ottenere 0,25 crediti ogni settimanale letto (deliberato con il Consiglio dell'Ordine del 21/06/2019).

Per scaricare la guida, utile per aiutarVi ad inserire i crediti da autoapprendimento nel Cogeaps <u>clicca qui</u> <u>Clicca qui per scaricare l'autocertificazione per autoapprendimento</u>

- SPOSTAMENTO CREDITI ECM: La Commissione nazionale per la formazione continua, dà la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019. I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.
- <u>CREDITI DA TUTORAGGIO</u>: tra le principali novità introdotte, si segnala che per i Referenti farmacisti che seguono gli studenti nello svolgimento del tutoraggio curriculare pre-laurea è previsto il riconoscimento di n.1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Dal momento che il tirocinio curriculare corrisponde ad un impegno di 900 ore per l'Università di Parma e 936 per l'Università di Modena e Reggio Emilia verranno

assegnati 60 crediti per Parma e 62 per Modena. <u>Lo stesso attestato verrà inserito dal nostro Ordine e</u> non comporterà nessun impegno da parte vostra.

Ricordiamo che per il triennio 2017/2019 il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente (partecipante a corsi ECM) almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale. La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza, autoapprendimento e tutoraggio pre-laurea

Ci teniamo a segnalarVi che potete tranquillamente inviarci la documentazione relativa ad esoneri, esenzioni ed autoapprendimento alla segreteria dell'Ordine, che provvederà all'inserimento sul sito del Cogeaps, alla mail: <a href="mailto:info@ordinefarmacisti.re.it">info@ordinefarmacisti.re.it</a> o portarla presso i nostri uffici.

### FARMACISTA PIU' – SESTA EDIZIONE: PRESENTAZIONE PROGRAMMA E PREMI



La sesta edizione di FarmacistaPiù si svolgerà a Milano nei giorni 4 e 5 ottobre 2019 presso la struttura congressuale MiCo e avrà come titolo : **CONOSCERE, INNOVARE EVOLVERE - strategie della professione per l'efficienza e la sostenibilità del sistema sanitario.** 

Il programma preliminare dei lavori congressuali lo potrete consultare cliccando qui

FarmacistaPiù anche quest'anno ha previsto l'assegnazione dei seguenti premi:

PREMIO ALLO STUDIO GIACOMO LEOPARDI – con la finalità di evidenziare il valore delle competenze professionali ome presupposto per l'affermazione di ruolo e funzioni; possono concorrere gli autori di tesi di laurea in Farmacia o CTF, oppure di lavori scientifici a carattere monografico inerenti i temi indicati dal bando; PREMIO ALLA SOLDARIETA' "COSIMO PICCINNO" – per celebrare le migliori iniziative di solidarietà realizzate da farmacisti in ambiti inerenti la professione farmaceutica

<u>PREMIO ALL'INNOVAZIONE "RENATO GRENDENE"</u> – per valorizzare e diffondere le migliori esperienze innovative, realizzate da farmacisti nell'ambito dell'esercizio della professione, che abbiano determinato benefici per i pazienti e/o il miglioramento dei livelli di governance del comparto.

<u>PREMIO "OSVALDO MOLTEDO"</u> – il premio intende onorare la memoria del Dott.Osvaldo Moltedo il cui impegno politico-professionale ha lasciato una traccia indelebile nell'intera famiglia dei Farmacisti italiani. Sono in corso di valutazione gli aspetti di dettaglio.

I bandi saranno consultabili dal 18/07 sul sito <u>www.farmacistapiu.it</u> nella "sezione premi" e gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro il 16/06, seguendo l'apposita proceduta online e le indicazioni contenute negli stessi bandi.

#### **POSTER SCIENTIFICI**

La sesta edizione di FarmacistaPiù, come nel passato, prevede anche un'area poste e position paper nella quali i farmacisti potranno esporre un lavoro tecnico-scientifico inerente la propria attività professionale. L'abstract del lavoro essere inviato a <a href="mailto:comitatoposter@farmacistapiu.it">comitatoposter@farmacistapiu.it</a> entro il 16/09/19 e sarà valutato dal Comitato Poster ai fini dell'accettazione. Entro il 30/09 l'autore riceverà una e-mail di conferma dell'accettazione per poter procedere con la realizzazione del poster, esposto poi durante il congresso in apposita area a ciò destinata. Seguirà a breve il programma definitivo.

### **DIREZIONE FARMACIA: CHIARIMENTI MINISTERIALI**

Per opportuna conoscenza, si informa che il Ministero della salute, con nota 0035043-P-14/06/2019 (cfr. all. 1), a seguito di una richiesta di chiarimenti formulata dalla Federazione degli Ordini, ha fornito alcune indicazioni in merito alla direzione delle farmacie gestite in forma societaria.

In particolare, la scrivente, anche al fine di mettere gli Ordini territoriali nelle condizioni di poter fornire gli opportuni chiarimenti agli iscritti, aveva chiesto al Dicastero di esprimere il proprio orientamento sulla possibilità di ricorrere alla nomina un direttore con contratto di lavoro a tempo parziale e, in subordine, sulla possibilità per un farmacista di ricoprire tale posizione in più farmacie, ovvero di alternarsi con altri direttori affinché sia comunque garantita la presenza di un direttore per tutto l'orario di apertura dell'esercizio.

In proposito, il parere ministeriale chiarisce che "l'attuale quadro normativo non è compatibile con forme contrattuali di affidamento dell'incarico di direttore che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta o con la possibilità che una stessa persona ricopra tale assorbente ruolo in più farmacie, tanto più se si considera che, per effetto del recente intervento del legislatore, la compagine sociale di una società titolare di farmacia può essere costituita per intero da non farmacisti e che pertanto la figura del direttore di farmacia, responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, rappresenta, in tali casi, garanzia di professionalità e competenza nell'esercizio di farmacia."

D'altra parte, evidenzia il Ministero, "la legge 127/2017 se da un lato ha introdotto, tra l'altro, la significativa innovazione con riguardo alla possibilità che la direzione della farmacia di cui è titolare una società sia affidata anche ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità, che ne è responsabile, dall'altro non ha apportato modifiche sostanziali al ruolo del direttore di farmacia ed al rilievo che questi riveste nella conduzione professionale della farmacia; tanto che nel sopracitato articolo 7, comma 4, conferma l'estremo rigore con riferimento alle cause che consentono una sostituzione temporanea del direttore, equiparando, in tale ambito, quest'ultimo al titolare individuale. D'altro canto, anche l'art. 14 del DPR n. 1275 del 1991 recante il regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico, nel prevedere i casi di sostituzione temporanea, dispone che il direttore della farmacia deve personalmente attendere alla direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa. Previsione, questa, da leggere parallelamente con quella contenuta nel comma 1 dell'art. 11 della legge 362 del 1991 sulla base del quale il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia e nel primo comma dell'art. 119 del TULLSS che enuncia l'inscindibilità tra il farmacista- imprenditore e il farmacista-professionista."

Clicca qui per scaricare la circolare completa

## BANDO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA



Sono aperti per l'anno accademico 2018/2019 i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia da parte dei laureati del corso di laurea magistrale (classe LM-13) e del corso di laurea specialistica (classe 14/S) in Farmacia e Farmacia Industriale e dei laureati dell'ordinamento antecedente al DM 509/99 in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, in possesso altresì di abilitazione professionale. La domanda di ammissione al concorso si effettua esclusivamente on line dal 01/07/2019 al 30/07/2019 ore 13.00 collegandosi al sito internet <a href="http://www.esse3.unimore.it">http://www.esse3.unimore.it</a> e la prova scritta si svolgerà mercoledì 4/9/2019 alle ore 14,30 presso il Dipartimento di Scienze della Vita - Aula U1.2 - Primo Piano - Via Campi, 103 - Modena. Clicca qui per scaricare il bando di concorso completo

## TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI – COMMERCIO ELETTRONICO ESONERATO DALL'OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO

Si fa seguito alle circolari federali 11530 del 17 maggio u.s., 11463 del 04.04.2019, n.11223 del 20.11.2018 e n. 11283 del 21.12.2018, relative alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, obbligatoria a partire dal 1° luglio 2019 per tutti i soggetti (tra cui le farmacie) con volume d'affari superiore a 400.000 e a decorrere dal 1 gennaio 2020 per tutti gli esercizi commerciali, per segnalare quanto segue.

L'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello n. 198/2019, ha chiarito che i corrispettivi derivanti da ecommerce sono esonerati dall'obbligo di invio telematico.

In particolare, l'Agenzia ha affermato che le disposizioni in materia di invio telematico dei corrispettivi non cambiano le regole generali in tema di IVA secondo cui "se l'operazione di vendita si configura come commercio

elettronico indiretto - in quanto la transazione commerciale avviene on line - la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che esonera l'operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente".

Inoltre, l'Agenzia ha precisato che "i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del

d.P.R. n. 633 del 1973, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse".

Di conseguenza, i corrispettivi relativi all'e-commerce dovranno essere annotati nell'apposito registro, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, del registro delle fatture eventualmente emesse.

Clicca qui per scaricare la circolare completa

## PARERE RELATIVO ALLA POSSIBILITA' DI COLLOCARE IL LABORATORIO GALENICO DI UNA FARMACIA TERRITORIALE IN LOCALI ESTERNI ALLA STESSA

Trasmettiamo importante parere del Ministero della Salute del 30.05.2019 relativo alla possibilità di collocare il laboratorio galenico di una farmacia territoriale in locali esterni alla stessa Clicca qui per scaricare il parere del Ministero della Salute.

## DM SALUTE DEL 27/09/2018 – PUBBLICATO IL MODELLO "COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI SITO DI PRODUZIONE" E CIRCOLARE ESPLICATIVA

Si fa seguito alla circolare n. 11265 del 07/12/2018, per informare che il Ministero della Salute ha pubblicato il modello "Comunicazione delle informazioni di sito di produzione" (all.1) per l'invio delle comunicazioni di cui all'art.9, comma 1 del Decreto del Ministro della Salute 27/09/2018 "Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7,21,22 e 23 del regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/11/2009 sui prodotti cosmetici".

Il Dicastero in concomitanza ha emanato una circolare esplicativa utile per la corretta individuazione delle operazioni di produzione.

Si rammenta che sono tenuti alla comunicazione delle informazioni di sito di produzione tutti i produttori, in proprio o per conto terzi, di prodotti cosmetici (ossia ogni sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano oppure sui denti e sulle mucose della bocca), ivi inclusa la produzione estemporanea e di piccoli volumi qualora trattasi di messa a disposizione del prodotto.

Clicca qui per scaricare la circolare completa

# CHIARIMENTI IN TEMA DI DOCUMENTAZIONE DI OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA, ALLA LUCE DEI RECENTI INTERVENTI NORMATIVI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si fa seguito alle circolari federali <u>n.11294 del 31/12/2018</u> e <u>11372 del 11/02/2019</u>, per informare che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.14 del 17/06/2019, che fornisce numerosi chiarimenti sul tema della fatturazione elettronica.

Per quanto di interesse, si ribadisce che, per l'anno 2019, alla luce dell'art.10 bis del DL 119/2018, come da ultimo modificato, gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio per prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo vale anche per le fatture contenenti sia prestazioni sanitarie che prestazioni di altra natura in un unico documento e con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato opposizione all'utilizzo dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. In tutti questi casi la fattura deve essere emessa in formato cartaceo o in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.

Inoltre l'Agenzia ricorda che, anche se l'operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute di salute del paziente.

Clicca qui per scaricare la circolare completa

## TAVOLO DI LAVORO TECNICO DI SUPPORTO PER LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA FARMACOPEA UFFICIALE

Si comunica che, il prossimo 1° luglio, avrà luogo, presso la sede di Via Ribotta del Ministero della Salute, la prima riunione del Tavolo di lavoro tecnico di supporto per la revisione e aggiornamento della FU, appositamente riconosciuto con decreto del Ministro On.Giulia Grillo in data 12/03/2019. La ricostituzione del Tavolo si è resa necessaria per l'approfondimento di alcune tematiche più complesse, tra cui radiofarmaci e norme di buona preparazione, che non è stato possibile condurre durante il precedente consesso.

Clicca qui per scaricare la circolare completa

### MODIFICA DM 24/10/2006 SULLA TRASMISSIONE ALL'AIFA DEI DATI RELATIVI AI PRINCIPI ATTIVI VIETATI PER DOPING

Si segnala che, con Decreto del Ministero della Salute 28/02/2019, pubblicato nella G.U. n. 119 del 23/05/2019, è stato aggiornato il DM 24/10/2006 riguardante la trasmissione dei dati relativi ai principi attivi vietati per doping. Come si ricorderà nel decreto del 2006 sono elencati, all'art.1, i principi vietati per doping in relazione ai quali non è necessaria la trasmissione, tra cui le quantità di alcool etilico e di glicerolo utilizzate.

L'aggiornamento si è reso necessario a seguito dell'eliminazione, della nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping – approvata con decreto 16/04/2018 delle voci alcool etilico (etanolo) e glicerolo.

Tali principi, già non soggetti a trasmissione ai sensi del citato DM 24/10/2006, non sono più compresi tra quelli dopanti. In tal senso, il DM 23/05/2019 ha disposto l'abrogazione delle lettere a) e b)-bis del DM 24/10/2006. Clicca qui per scaricare la circolare completa

### **ENPAF – EMAPI LONG TERM CARE**

Dal 1° maggio ha avuto inizio l'annualità 2019/2020 della copertura per la Long Term Care che l'Enpaf ha attivato, con oneri a proprio carico, a favore degli iscritti. A seguito dell'aggiudicazione da parte di Emapi del nuovo contratto, sono cambiati importi e condizioni della Convezione. La copertura dal 1° maggio 2019 è garantita da Aviva Vita Spa, una delle maggiori compagnie di assicurazione a livello mondiale aggiudicatasi la gara pubblica europea bandita da Emapi. Il nuovo rapporto assicurativo prevede numerose migliorie rispetto al passato sia sul piano normativo che, in particolare, dell'entità della rendita che verrà riconosciuta in caso di non autosufficienza − pari a 1200 € mensili a fronte deli 1035 € riconosciuti in base al contratto stipulato tra Emapi e Poste Vita Spa (precedente aggiudicatario) per il periodo dal 01/03/2016 al 30/04/2019. Per ulteriori informazioni contattare gli Uffici di Emapi ai seguenti recapiti Tel. 06/44250196 − 848/881166 Fax 06/44252624 E-mail: info@emapi.it

## RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA-RIEPILOGO ADEMPIMENTI E CHIARIMENTI- DIVIETO DI UTILIZZO PER I MEDICINALI STUPEFACENTI E PSICOTROPI

A seguito della pubblicazione del decreto Ministeriale recante le modalità applicative in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari comprendente anche il sistema per la prescrizione medico-veterinaria elettronica si sono susseguite numerose circolari di chiarimenti del Ministero della Salute.

La Fofi ha pubblicato un riepilogo molto utile che potrete scaricare cliccando qui

Si ricorda che la Ricetta Veterinaria Elettronica non è utilizzabile per la prescrizione di medicinali veterinari contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi del DPR 309/1990. Per tale tipologia di medicinali, la prescrizione continua ad essere cartacea.

Clicca qui per scaricare la circolare Fofi completa.

## ENPAF CONTRIBUTO 0,5% PER SOCIETA' DI GESTIONE DI FARMACIA PRIVATA CON MAGGIORANZA DI SOCI NON FARMACISTI



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato, in data 22 marzo 2019, il Regolamento di attuazione contributo 0,5 per cento adottato dall'Enpaf (per leggerne il contenuto è possibile attivare il seguente link Regolamento attuazione contributo 0,5%). L'art. 1, comma 441 della legge n. 205/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o, nel caso di società di persone, con maggioranza di soci non farmacisti, versino all'Enpaf un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA e che il contributo sia versato annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il Regolamento di attuazione contiene una serie di disposizioni volte a disciplinare alcuni aspetti operativi legati al contributo 0,5 per cento. Viene, in primo luogo previsto che il contributo è frazionabile in ragione dei periodi dell'anno nei quali le società hanno avuto le caratteristiche previste dalla legge per entrare nel campo di applicazione del contributo. L'importo dovuto verrà quindi calcolato in ragione del periodo dell'anno in cui la società si è trovata nell'ambito di applicazione del contributo.

L'Ente, in fase di prima attuazione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, ha elaborato, in collaborazione con il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, un data base nel quale sono state inserite tutte le società di capitali, di persone e cooperative che hanno ad oggetto la gestione di farmacie private e che risultano costituite alla data del 1° gennaio 2018; tra queste sono state ulteriormente selezionate le società che in base alla composizione della compagine societaria rientrano nell'ambito di applicazione del contributo. Nella seconda metà del mese di aprile questo gruppo di società riceverà all'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dal Registro delle Imprese, una comunicazione nella quale viene descritta la procedura per attivare la registrazione all'interno dell'area ad accesso riservato e per compilare la dichiarazione di autoliquidazione del contributo.

La dichiarazione di autoliquidazione deve essere presentata dal legale rappresentante della società entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile 2019). Nell'ambito della stessa area ad accesso riservato è presente il format utile per trasmettere all'Enpaf informazioni relative alle variazioni riguardanti la società che siano intervenute nel 2019 e che siano inerenti l'applicazione del contributo 0.5 per cento.

Nel mese di maggio verrà trasmessa alle altre società che risultano, per l'anno 2018, estranee all'ambito di applicazione del contributo 0,5 per cento, una comunicazione, sempre all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese, nella quale, tra l'altro, si segnala che qualora la società entri nel campo di applicazione del contributo 0,5 per cento nel 2019 (o in anni successivi) si dovrà procedere alla registrazione della società stessa nell'area ad accesso riservato.

All'interno dell'area, una volta registrata la società, sarà possibile provvedere alla compilazione del format

necessario a trasmettere all'Ente la comunicazione relativa alle variazioni della compagine societaria o della forma giuridica della società. Si rammenta che ogni modificazione della compagine societaria che comporti l'assoggettamento della società al contributo 0,5 per cento deve essere comunicata all'Enpaf entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto di cessione delle quote o delle azioni o della modifica dell'atto costitutivo. Per quanto riguarda, invece, tutte le società costituite nel 2019 e che risultino tenute al versamento del contributo 0,5 per cento è necessario inviare all'Enpaf, tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata all'indirizzo posta@pec.enpaf.com una comunicazione utilizzando il relativo modulo che può essere scaricato attivando il seguente link Modulo 0,5% comunicazione nuova società. La costituzione di una nuova società che sia soggetta al versamento del contributo 0,5 per cento per il 2019 (o per gli anni successivi) deve essere comunicata entro trenta giorni dalla data di inizio attività comunicata all'Agenzia delle entrate.

Per trasmettere all'Enpaf eventuali richieste di informazioni o segnalazioni relative al contributo 0,5 per cento è stato attivato un apposito indirizzo di posta elettronica contributo05@enpaf.it

Clicca qui per scaricare il Regolamento di attuazione relativo al contributo 0,5%

### FARMACOPEA UFFICIALE, STUPEFACENTI E FARMACOPEA EUROPEA – AGGIORNAMENTI E SUPPLEMENTI

Rendiamo noto che sul nostro sito <u>www.ordinefarmacisti.re.it</u> nella sezione Farmacia troverete, come già anticipato nei numeri precedenti di OrdineRe News, tutti <u>gli aggiornamenti della Farmacopea Ufficiale</u>, tutti gli <u>aggiornamenti delle tabelle stupefacenti</u> (entrambi da tenere obbligatoriamente in Farmacia) e da oggi saranno presenti anche tutti gli <u>aggiornamenti della Farmacopea Europea</u> (per vostra consultazione in quanto non è obbligatorio tenerli in Farmacia) dalla 9° edizione in poi.

### ENPAF - RICONOSCIMENTO DELLA DOMANDA DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER DISOCCUPAZIONE

In base all'art. 19 del D.Lgs. 150/2015, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID Online) e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

Il suddetto sistema informativo unitario dell'ANPAL, risulta attualmente attivo.

Altra condizione particolarmente significativa introdotta dal decreto 150/2015, prevede che entro 30 giorni dalla data della dichiarazione presentata in via telematica, il disoccupato, allo scopo di confermare il Suo stato di disoccupazione, deve contattare il Centro per l'Impiego per la stipula del patto di servizio (art. 20 del D.Lgs. 150/2015). A tal proposito, si evidenzia che la mancata presentazione alla convocazione del centro dell'impiego può comportare ai sensi dell'art. 21 del citato decreto, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione dalle liste anagrafiche presenti presso lo stesso centro dell'impiego.

Dunque, ai fini del riconoscimento della domanda di riduzione contributiva, viene chiesto all'iscritto farmacista di aggiungere anche una copia della dichiarazione di disponibilità lavorativa che sia confermata tramite vidimazione dal competente Centro per l'impiego. In alternativa potrebbe ritenersi utile anche una copia del patto di servizio, in cui risulti anche la data di presentazione della DID telematica. Diversamente, l'Enpaf, su indicazione dell'impedimento per ottenere la suddetta documentazione, potrebbe procedere a conseguenti accertamenti presso il competente centro dell'impiego.

Si aggiunga che se entro 60 giorni dalla DID online non viene convocato dal Centro per l'Impiego, la normativa prevede che il disoccupato possa chiedere all'ANPAL le credenziali per la procedura telematica di profilazione. Si segnala che i percettori di misure a sostegno del reddito non devono rendere la DID online sul portale dell'ANPAL, poiché la presentazione all'Inps di una domanda di NASPI, di DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata), equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL.

Si noti che anche in quest'ultimo caso lo stato di disoccupazione deve essere confermato: entro 15 giorni dalla domanda di Naspi o DIS-COLL il soggetto, infatti, dovrà contattare il Centro Per l'Impiego per la stipula del patto di

servizio (art. 21 D.Lgs. 150/2015). In questa ultimi ipotesi, almeno allo stato, si ritiene non necessario che la domanda venga vidimata dal competente centro per l'impiego.

Clicca qui per scaricare la documentazione completa

## COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI ASSUNZIONE E DISMISSIONE COLLABORATORE, NOMINA E SOSTITUZIONE DIREZIONE

L'articolo 12 del DPR 1275/71 prevede che il Titolare della Farmacia debba <u>comunicare alla Az.USL la data di assunzione e di cessazione dal servizio del personale laureato</u> di cui inizia a valersi o ha cessato di valersi la Farmacia e l'eventuale sostituzione di Titolare e Direttore di società. Tali comunicazioni devono avvenire contestualmente all'inizio o alla cessazione del servizio o in caso di sostituzione di direzione e la mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa (Art.358 2^comma TULS) da 3 a 18 milioni/Lire. Segnaliamo inoltre che di tale invio è utile ed importante **inviarne copia anche all'Ordine Professionale** ai fini della certificazione di servizio del farmacista collaboratore.

Rinviamo la modulistica da utilizzare per tali comunicazioni e Vi segnaliamo che la Farmacia <u>deve provvedere</u> <u>direttamente e non tramite il consulente paghe</u> all'invio al Servizio Farmaceutico dell'Asl, utilizzando l'indirizzo mail PEC: <u>farmaceutico@pec.ausl.re.it</u> e all'Ordine mail: <u>info@ordinefarmacisti.re.it</u> oppure ordinefarmacistire@pec.fofi.it

In accordo con la Dr.ssa Iori Elisa, Dipartimento Farmaceutico referente area Vigilanza, l'Ordine ha predisposto 4 moduli che possano facilitare i Vostri adempimenti, a cui deve essere apposta firma e timbro farmacia. Vi ricordiamo che per quanto riguarda l'invio della comunicazione di sostituzione direzione il Titolare/Direttore della Farmacia può assentarsi brevemente (anche per un intero giorno e fino a tre giorni consecutivi) per necessità personali, famigliari e organizzative, diversamente dal quarto giorno in poi è obbligatoria la notifica all'Azienda USL e all'Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia.

Qualora l'assenza per malattia abbia una certa durata temporale, Vi invitiamo ad allegare opportuna documentazione medica che comprovi l'effettivo stato di malattia da parte del Titolare/Direttore.

Modulo per assunzione farmacista collaboratore

Modulo per dismissione farmacista collaboratore

certificata per cercare l'indirizzo di PEC di proprio interesse

Modulo per sostituzione direzione

Modulo per nomina direttore

Gli stessi moduli potete trovarli <u>sul nuovo sito dell'Ordine www.ordinefarmacisti.re.it/Farmacia/Moduli per</u> comunicazione Azienda USL e Ordine

### MODIFICA DATI ANAGRAFICI ISCRITTI ORDINE DI REGGIO EMILIA E CONSULTAZIONE PEC

In vista degli invii da parte di Enpaf dei Mav per i pagamenti dei contributi previdenziali e della quota dell'Ordine, rammentiamo a tutti gli iscritti che è fondamentale comunicare ogni tipo di variazione anagrafica (residenza, contatto telefonico, mail, mail pec) ai nostri uffici che provvederanno ad inoltrare la suddetta modifica all'Enpaf oppure accedere al nostro sito www.ordinefarmacisti.re.it cliccare su area riservata logarsi e modificare autonomamente i dati variati.

Si ricorda inoltre che a seguito richiesta di attivazione da parte dei farmacisti iscritti all'Albo di Reggio Emilia di una casella di Pec è doverosa la consultazione costante della stessa in quanto potrebbe contenere notifiche di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, intimazioni di pagamento, sanzioni ecc. Per coloro che utilizzano la pec assegnata dall'Ordine vi consigliamo di accedere scegliendo uno di questi due modi:

- 1) scaricare l'app "Aruba Pec Mobile" da un qualsiasi cellulare seguire le istruzioni per l'attivazione
- 2) entrare nel nostro <u>sito www.ordinefarmacisti.re.it/Farmacisti/PecFofi/Accesso mail Pec</u>
  L'iscritto ha la possibilità di consultare il sito di INIPEC Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica

### **CORSI ECM PER FARMACISTI**



### **CORSI FAD AZ.FCR**

Desideriamo segnalare a tutti gli iscritti che sulla piattaforma raggiungibile all'indirizzo <a href="www.assofadfarm.com">www.assofadfarm.com</a>, è disponibile il corso FAD realizzato dal Servizio di Informazione e Documentazione Scientifica (SIDS) di FCR, in collaborazione con il provider OCM Comunicazioni. Il corso, che consente di conseguire 48 crediti formativi, da qualche anno affronta anche tematiche più lontane dal sapere tradizionale del farmacista, per evitare che rimanga un "soggetto passivo" di fronte alla necessità di un continuo aggiornamento imposta soprattutto dall'immissione sul mercato di nuovi farmaci.

Questi gli argomenti del corso 2019 (evento n.237-265323) che sarà disponibile dal 17/06/2019.

Formarsi per trasformarsi 2019: in vista delle nuove sfide professionali

- Analgesici stupefacenti nel trattamento del dolore
- Il farmacista e la cannabis per uso medico
- Osteoporosi post-menopausale. Quale ruolo per il farmacista

Per gli iscritti all'Ordine di Reggio Emilia il corso ha un costo di € 50 (anziché € 150). Si allega il modulo per trasmettere al SIDS i dati per l'iscrizione.

Per qualsiasi chiarimento contattare per mail <u>sids@fcr.re.it</u> o telefonare al n. 0522/543452 <u>Clicca qui</u> per scaricare l'informativa completa e il modulo di iscrizione

### **CORSI FAD FOFI**

Accedendo al sito www.fadfofi.it sono disponibili per tutti i farmacisti 3 nuovi corsi fad:

TITOLO DEL CORSO	ATTIVO DAL	SINO AL	CREDITI
LE INTERAZIONI FARMACO-CIBO. UN RISCHIO	30/07/2018	31/12/2019	10,5
SOTTOSTIMATO			
GESTIONE NUTRACEUTICA DEL RISCHIO CARDIO E	30/07/2018	31/12/2019	4
CEREBRO-VASCOLARE IN FARMACIA: DALLE DISLIPIDEMIE			
AI SINTOMI DEL PAZIENTE AFFETTO DA SCOMPENSO			
CARDIACO			
FARMACISTI, VACCINI E STRATEGIE VACCINALI	30/07/2018	31/12/2019	10,5
PAZIENTE E CLEINTE: UNA CORRETTA INFORMAZIONE PER	17/12/2018	17/12/2019	7
TRASFORMARE IL CROSS SELLING IN OPPORTUNITA' DI			
SALUTE			
IL PAZIENTE CON DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE E IL	17/12/2018	17/12/2019	10
FARMACISTA			
INTERAZIONI TRA FARMACI E GESIONE	17/12/2018	17/12/2019	5
DELL'INNOVAZIONE IN FARMACIA			
IL FARMACISTA COME COUNSELOR	17/12/2018	17/12/2019	5
LA NORMATIVA DELLA RICETTA VETERINARIA – RICETTA	15/04/2019	31/12/2019	6
ELETTRONICA VETERINARIA			

### **CORSI FAD ECM A DISTANZA**

Con la presente Vi segnaliamo che anche per l'anno 2019 l'Ordine di Reggio Emilia, proseguirà la collaborazione con la Società Imagine, offrendoVi la possibilità di acquistare i corsi di formazione a distanza ad un prezzo a voi riservato di 12€ che da quest'anno andranno pagati direttamente ad Imagine Srl.

Si propongono di seguito i titoli dei **4 nuovi corsi FAD**, accreditati presso Age.na.s. (*provider: Imagine srl, n° rif. 6*) e realizzati da una Faculty di Docenti Formatori altamente qualificati:

### 1) VENDITA E DISPENSAZIONE DI MEDICINALI VETERINARI: APPROFONDIMENTO SUL NUOVO MODELLO DI RICETTA ELETTRONICA 15 crediti ECM

Paola Minghetti - Professore associato, Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Milano Dott. Roberto Villa - Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare -Università degli Studi di Milano

### 2) DERMATOSI STAGIONALI: APPROCCIO SISTEMATICO A PATOLOGIE CUTANEE DA INSETTI, AGENTI MARINI, FITODERMATOSI E COMUNI DERMATOSI DA FREDDO E DA CALDO 10 crediti ECM

Dott. Luigi Gnecchi – ASSTSANGERARDO MONZA – Dirigente Medico I Livello con alta specialità in Dermatologia pediatrica 3) SISTEMA IMMUNITARIO E NUTRIZIONE 15 crediti ECM

Dott.ssa Silvia Scaglioni – Medico Chirurgo specializzato in Pediatria e Endocrinologia

### 4) IL RUOLO DEL FARMACISTA DI COMUNITÀ NEL SUPPORTO AL PAZIENTE CON PATOLOGIE CRONICHE: L'ESEMPIO DEL DIABETE 15 crediti ECM

Dott. Enrico Keber – Farmacista e ricercatore SIFAC, Società Italiana di Farmacia Clinica

L'offerta formativa include inoltre i seguenti corsi FAD ECM che proseguono dal catalogo 2018:

- 1) ASSOCIAZIONE FARMACI-NUTRACEUTICI NELLE PATOLOGIE DISMETABOLICHE 10 crediti ECM
- Prof. Alberto Martina Dipartimento di scienze del farmaco, Università di Pavia
- 2) PROTEGGIAMO LA SALUTE CON CORRETTE SCELTE ALIMENTARI: FOCUS SUGLI ZUCCHERI" 15 crediti ECM

Dott.ssa Silvia Scaglioni – Medico Chirurgo specializzato in Pediatria e Endocrinologia

- 3) ECZEMIE DERMATITI: RICONOSCIMENTO CLINICO ETRATTAMENTO IN FARMACIA 15 crediti ECM Ambra Pedrazzini – Farmacisti clinico
- 4) FARMACI BIOTECNOLOGICI: ASPETTATIVE E PECULIARITA' 15 crediti ECM

Paola Minghetti – Professore associato, Facoltà Farmacia Università degli Studi di Milano Alberto Corsini- Direttore del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università degli Studi di Milano

Tutti i corsi saranno online su http://ordini.ecmadistanza.it e avranno scadenza il 31/12/2019

## CORSO "PREPARAZIONI GALENICHE PER USO ESTERNO E DERMOCOSMETICHE ALLESTIBILI CON E SENZA RICETTA MEDICA" DEL 28/29 SETTEMBRE – FIRENZE

Corso riservato ai farmacisti, organizzato da Bresciani "Scienza ed Arte nella Formazione".

Corso sulle tecniche e procedure relative delle preparazioni galeniche per uso esterno e dermo-cosmetiche allestibili con e senza ricetta medica.

Il corso è inoltre rivolto ai farmacisti interessati al laboratorio di produzione cosmetica. Con riferimenti al "Regolamento CE 1223/2009", notifica telematica sul Cosmetic Products Notification Portal, Valutazione della Sicurezza e redazione del Product Information File.

Corso pratico con la realizzazione in laboratorio di formulazioni, nel rispetto delle NBP e del Reg. UE 1223/2009 per i prodotti cosmetici.

Docenti: Dr. F. F. Bettiol, Dr. F. Fumo, Dr. M. Bresciani.

Orario: Sabato 14–19 Domenica 9–18 durata 15 ore.

Sede: Laboratori Liceo Scientifico Statale "A. Gramsci" Via del Mezzetta 7, Firenze

Quota di iscrizione: € 350 esente IVA

La quota comprende: il materiale didattico, il "Manuale delle Preparazioni Galeniche" i coffee break e la colazione di lavoro della Domenica.

I partecipanti sono coperti da specifiche polizze assicurative incluse nella quota.

#### Programma

#### Sessioni teoriche

- Preparati officinali per uso esterno, con riferimenti alle fonti normative, Farmacopee e Formulari ufficiali dell'UE. Preparazioni fitoterapiche con, riferimenti alla Farmacopea Omeopatica Tedesca.
- Il laboratorio per la produzione di prodotti cosmetici: legislazione, struttura, strumentazione. Notifica Telematica su CPNP. Collegamento e notifica dei prodotti cosmetici: pagina iniziale e dettagli del prodotto, "formulazione quadro", o formulazione con "range" o "esatte". Redazione della "Valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico", Redazione del "Product Information File". Norme di Buona Fabbricazione dei Prodotti Cosmetici (ISO 22716).
- Le profumazioni, i coloranti e i conservanti ammessi nel preparato cosmetico, i metodi di scelta.
- Sessioni pratiche

Geli, Emulsioni Gel, Lipogeli, Creme, Emulsioni consistenti e fluide, Paste, Dentifrici, Unguenti, Soluzioni e Collutori.

Clicca qui per scaricare il programma e la scheda di iscrizione